



## Durc di congruità' in edilizia

Il 29 luglio 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato, sul proprio sito internet, la pubblicazione in G.U. n. 180 del comunicato relativo Decreto 143/2021, che introduce la verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

L'attestato di congruità dell'incidenza della manodopera dovrà essere richiesto per verificare congruità del costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro negli appalti edili con denuncia di inizio lavori alla Cassa edile successiva al 1° novembre 2021.

### Premessa

La congruità della manodopera è la valutazione, attraverso indici e parametri, dell'adeguatezza dell'importo del costo del lavoro in rapporto al costo di un'opera o un servizio in un contratto di appalto. Attraverso questa correlazione si cerca di stabilire se la forza lavoro occupata sia coerente dal punto di vista:

- quantitativo, misurando il numero ore e lavoratori addetti;
- qualitativo, valutando il rispetto dei minimi retributivi riferibili al Ccnl maggiormente rappresentativo, rispetto al valore dell'opera da realizzare.

### L'ambito di applicazione del decreto

La verifica della congruità dell'incidenza della manodopera si applica agli interventi realizzati nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici sia di quelli privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Con riferimento ai **lavori privati**, si conferma che la richiesta di congruità si applica esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di **importo pari o superiore a 70.000 euro**, mentre non si applica ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

### Termini e modalità di verifica della congruità

La verifica della congruità della manodopera deve essere effettuata applicando i parametri e gli indici minimi riportati nella tabella allegata all'accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Si riporta la tabella delle incidenze, ricordando che per determinare il costo della manodopera occorre moltiplicare l'imponibile Cassa edile per il coefficiente di 2,5.

	CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28 %
2	OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36 %
3	ristrutturazione di edifici civili	22,00 %
4	ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69 %
5	OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00 %
6	OG3 - opere stradali, ponti, etc.,	13,77%
7	OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82 %
8	OG5 – dighe	16,07 %
9	OG6 - acquedotti e fognature	14,63 %
10	OG6 – gasdotti	13,66%
11	OG6 – oleodotti	13,66%
12	OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48 %
13	OG7 - opere marittime	12,16%
14	OG8 - opere fluviali	13,31 %
15	OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23 %
16	OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36 %
17	OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%

La verifica e l'attestazione della congruità viene rilasciata dalla Cassa edile/Edilcassa attraverso un portale messo a disposizione dalla Commissione nazionale delle Casse edili.

Il sistema, raggiungibile a questo indirizzo <https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect>, sarà unico su base nazionale e si integrerà con i sistemi informatici delle singole Casse edili territorialmente competenti, in modo da poter gestire i cantieri tramite un "codice univoco di congruità cantiere". I cantieri già in essere prima del 1° novembre 2021, non codificati in CNCE EdilConnect, continueranno a essere gestiti, fino alla loro conclusione, con le modalità adottate in precedenza da ogni singola Cassa edile.

Una volta creato il nuovo cantiere, lo stesso verrà inserito automaticamente nella denuncia mensile alla Cassa edile dell'appaltatore/impresa principale e dei vari subappaltatori coinvolti nella realizzazione del cantiere.

Il rilascio dell'attestazione di congruità non è automatico, deve essere richiesto dall'impresa affidataria o dal committente, anche per il tramite un soggetto delegato ai sensi dell'articolo 1, L. 12/1979. L'attestazione dovrà poi essere rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente in tempi brevi: entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.



Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

### **Assenza di congruità ed effetti sul Durc on line**

Viene previsto un sistema di “ravvedimento preventivo”: qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa edile territorialmente competente, a cui è stata rivolta la richiesta, dovrà evidenziare analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni. È, infatti, possibile ottenere il rilascio dell'attestazione di congruità “attraverso il versamento in Cassa Edile dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità” entro il termine previsto dei 15 giorni.

L'impresa affidataria risultante non congrua potrà, inoltre, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa edile, relativi a lavoratori autonomi, altri subappaltatori, etc..

**L'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del Durc on line.**

### **La gestione operativa della verifica di congruità da parte dell'impresa principale**

Appare evidente come l'obiettivo del raggiungimento della congruità si determini anche con l'apporto di tutte le imprese subappaltatrici presenti nel cantiere. Fondamentale per l'ottenimento dell'attestazione di congruità sarà pertanto:

1. il corretto caricamento del cantiere nel sistema CNCE Edilconnect;
2. il corretto caricamento di tutte le imprese che parteciperanno all'appalto e lavoreranno nel cantiere;
3. l'indicazione delle ore di manodopera dello specifico cantiere da parte di tutti i soggetti coinvolti;
4. la corretta indicazione della presenza di eventuali lavoratori autonomi e/o soci lavoratori;
5. il monitoraggio della percentuale di congruità raggiunta nei singoli mesi.

**A tal fine, l'impresa principale dovrà monitorare lo stato delle denunce di tutti i subappaltatori.** Si riporta una bozza di invito a provvedere alla corretta compilazione delle denunce mensili alla Cassa edile da parte dei subappaltatori:



Spett.le \_\_\_\_\_,

*al fine di ottenere l'attestazione di congruità del cantiere siamo ad inviarvi il codice univoco del cantiere di \_\_\_\_\_, da utilizzare nel sistema CNCE\_Edilconnect.*

*Le chiediamo gentilmente, qualora non l'avesse già fatto, di indicare le ore lavorate dalla manodopera presente in cantiere nelle denunce mensili inviate alla cassa edile e di comunicarci il totale delle ore ivi indicate al fine del monitoraggio preventivo.*

*Essendo un cantiere soggetto a verifica di congruità le ore e gli importi denunciati concorreranno al raggiungimento dell'importo necessario al superamento della verifica di congruità.*

*Vi chiediamo inoltre di indicarci le ore lavorate da parte del titolare e/o di soci partecipanti all'attività produttiva aziendale.*

*A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.*

Data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

#### **Esempio di stima preventiva del calcolo della congruità**

- *Attività svolta: OG1 – Nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture*
- *Percentuale incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera: 14,28%*
- *Importo complessivo cantiere: 150.000 euro*
- *Importo complessivo lavori edili: 150.000 euro*
- *Importo costo manodopera congruo: 21.420 euro (dato da 150.000 euro x 14,28%)*
- *Imponibile C.E. ritenuto congruo: 8.568 euro (dato da 21.420 diviso 2,5 – N.B.: divisore fisso per tutte le categorie di lavori)*
- *Stima costo orario medio dei lavoratori coinvolti: 10,50 euro (N.B: stabilito dall'autore redazionalmente, da verificare cantiere per cantiere, azienda per azienda)*
- *Ore stimate da denunciare sul cantiere: 8.568 euro ÷ 10,50 euro = 816 ore minime da raggiungere*
- *Giornate stimate da denunciare sul cantiere: 816 ore ÷ 8 ore = 102 giornate/uomo*



## Bonus edilizi: obbligo di applicazione del CCNL dal 27 maggio

Dal **27 maggio 2022**, per poter beneficiare dei bonus fiscali edilizi e del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti scatta l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei cantieri temporanei e mobili.

### Contenuti dell'obbligo

In particolare, per l'accesso ai benefici occorre che:

- nel contratto di appalto sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori deve essere riportato il CCNL indicato nel contratto di appalto.

### Per quali lavori edili operano i nuovi obblighi

Le nuove previsioni operano, per espresso dettato normativo, per l'esecuzione di lavori edili:

- di importo superiore a 70.000 euro,
- avviati successivamente al 27 maggio 2022,
- riportati nell'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero:
  - i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  - gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

### Per quali benefici operano le nuove disposizioni

Le nuove previsioni subordinano al rispetto degli obblighi in esame la fruizione dei seguenti benefici:

- incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119 L. 34/2020);
- detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (art. 119 ter L. 34/2020);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 L. 34/2020);
- opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 121 L. 34/2020);
- detrazione per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90);



- (art. 1 c. 12 L. 205/2017) detrazione per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; e alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

### **Adempimenti e controlli**

Il contratto collettivo applicato deve essere:

- indicato nell'atto di affidamento dei lavori,
- e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

L'obbligo di verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori ricade sui seguenti soggetti anche ai fini del rilascio del visto di conformità:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- i responsabili dei CAF.

L'Agenzia delle Entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.

Da ultimo, occorre precisare che gli adempimenti di cui si discute devono essere rispettati anche qualora il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un *general contractor* ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.

In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un *general contractor*, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto - seguendo le indicazioni rese dall'amministrazione finanziaria - dovranno essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Resta inteso, in ogni caso, come sia onere del committente dei lavori richiedere l'inserimento dell'indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l'inserimento, atteso che l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali legislativamente previsti.



## Lavoratori autonomi, attività' in cantiere

### Attività ispettiva e lavoro autonomo

Particolare attenzione è esercitata da parte degli organi ispettivi del Ministero del Lavoro nei confronti dell'utilizzo di lavoratori autonomi da parte di imprese edili sui cantieri. L'orientamento ministeriale in materia è assai **restrittivo**. Secondo il Ministero del Lavoro sono da considerare **indici di correttezza** dell'appalto la disponibilità di una consistente dotazione strumentale (non rileva la proprietà di **minuta attrezzatura** oppure la disponibilità di **macchine e attrezzature fornite** dall'impresa esecutrice o dal **committente**), la pluralità di committenti e i lavori di completamento dell'opera (finitura e realizzazione impiantistica - lavori idraulici, elettrici, posa in opera, decoro e restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti). Sono **ritenute**, invece, **incompatibili** quelle attività consistenti nella **realizzazione di opere strutturali del manufatto**, legate fundamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da **specifiche categorie di operai** quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraio.

Ne consegue, stando alle disposizioni ministeriali che il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:

- manovalanza;
- muratura;
- carpenteria;
- rimozione amianto;
- posizionamento di ferri e ponti;
- addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.

Da precisare che la presunzione di subordinazione non opera se emergono fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale (capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali - Inequivocabile situazione di pluricomittenza) (ML [circ. n. 16/2012](#)).

### Normativa contrattuale

Ulteriori indicazioni per la disciplina degli appalti nel settore sono riportati nella contrattazione collettiva delle imprese edili. In base a tali norme è previsto fra l'altro che:

a. L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve **disporre delle macchine** e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto. All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

B. L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi provinciali o territoriali.

*Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.*